INTEGRAZIONE ALL'ORGANICO DEL PERSONALE FERROVIARIO, ASSUNZIONI OLTRE ORGANICO E SISTEMAZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE APPALTATRICI

Art. 4

Il disposto della legge 12 novembre 1968, n. 1203, e dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1969, n. 1041, e' applicabile ai concorsi per manovali per le necessita' della qualifica di ausiliario di fermata. Le facolta' concesse da dette leggi, dalla legge 13 agosto 1969, n. 591, e dal precedente comma del presente articolo al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile possono essere esercitate sino al 31 dicembre 1975.

Versione in vigore dal 4 novembre 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazione all'organico del personale ferroviario, assunzioni oltre organico e sistemazione di lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici
Estremi	Legge 29 ottobre 1971, n. 880
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazione-all-organico-del-personale-ferroviario-assunzioni-oltre/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it